

Editoriale

Un salto di Qualità nell'aggiornamento professionale?

Il 14 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (in vigore dal giorno successivo) il Dpr **Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali** (ordinistici).

Tra i vari adempimenti indicati, vorremmo soffermarci su quello che riguarda la *formazione continua*; viene stabilito che il professionista ha l'obbligo della formazione continua, attraverso corsi di formazione che possono essere organizzati da Ordini e Collegi, associazioni di iscritti all'Albo o altri soggetti autorizzati dagli Ordini. Entro un anno dal decreto, gli Ordini dovranno emanare i regolamenti per definire modalità e condizioni dell'aggiornamento professionale obbligatorio, requisiti minimi dei corsi, valore dei crediti professionali.

L'Art. 7 del Dpr, relativo alla *Formazione continua*, dettaglia i criteri e nel primo comma stabilisce:
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

L'impegno continuo di formazione da deontologico diventerà dunque, per tutti, un dovere dettato da prescrizioni che i regolamenti dovranno stabilire. Un dovere che era già rimarcato dalla Direttiva Europea 2005/36/CE "Riconoscimento delle qualifiche professionali", recepita dall'Italia con il D.L. n. 206 del 6/11/2007.

Alcuni Ordini nel frattempo si erano già adeguati, ad es.

- l'ordine dei *Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili* prevede che gli iscritti acquisiscano almeno 90 crediti verificabili nell'arco di un triennio;
- l'ordine dei Notai prescrive di conseguire 100 Crediti Formativi Professionali nel biennio;
- l'ordine degli Avvocati prescrive di conseguire 90 Crediti Formativi Professionali nel triennio.

Facendo riferimento ai sistemi già messi in atto, se ne rileva il funzionamento generale: ogni iscritto assolve l'obbligo formativo acquisendo in un determinato arco temporale un certo numero di crediti, maturati frequentando **positivamente** eventi formativi, - corsi di formazione, seminari, master, etc.- accreditati dall'ordine; la durata dei crediti deve essere definita, alcuni Ordini hanno scelto il criterio di 8 ore al credito, a differenza dell'ordinamento universitario per il quale il credito corrisponde a 24 ore di lavoro complessivo.

Occorre sottolineare che:

-la legge sulle professioni **NON REGOLAMENTATE**, in discussione al Senato, è più generica di quella vista sopra per le professioni ordinistiche, ma tutto lascia prevedere che la logica, in materia, non potrà non essere simile;

-ciò avrà implicazioni molto rilevanti per le Associazioni delle professioni non regolamentate; esse dovranno, tra l'altro elaborare un progetto prioritario per la formazione e per il mantenimento delle competenze ;

-ciò richiederà la definizione di un quadro complessivo del sapere di ciascuna disciplina, ed un progetto di governo della sua evoluzione;

- ciò costituirà anche la base per l'articolazione di varie specializzazioni, relativi corsi e data base;

-ogni specializzazione potrà essere adeguatamente riconosciuta e valorizzata.

Tutto ciò è esattamente in linea anche con l'approccio della nuova ISO 19011 per gli auditor dei Sistemi di gestione.

Un salto di qualità non solo per i singoli, ma anche per le Associazioni?

Giovanni Mattana